



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LODI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MATACCHIONI</u>	<u>DOTT. FRANCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FURIOSI</u>	<u>AVV. STEFANO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>QUINTINI</u>	<u>DOTT. PIETRO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

IL CASO.it

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 111/08
depositato il 05/03/2008

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 07094017055 ASSENTE 2007
AVVISO LIQUID.
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LODI

proposto dal ricorrente:

S L

VIA

MILANO MI

rappresentato da:

BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI
in qualità di procuratore

difeso da:

BATTAGLIESE GUIDO LUIGI
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 111/08

UDIENZA DEL

08/01/2009

ora 09:00

SENTENZA

N°

11/1/09

PRONUNCIATA IL:

- 8 GEN. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 GEN. 2009

Il Segretario

SECRETARIO
Sezione A



Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo.

Il ricorrente replicava con una memoria illustrativa, sottolineando che il Notaio sarebbe direttamente responsabile del pagamento dell'imposta principale e, avendo il contenuto dell'atto impositivo natura di imposta complementare o suppletiva, verrebbe meno la responsabilità del notaio rogante.

IL CASO.it

All'udienza odierna i procuratori delle parti ribadivano le rispettive conclusioni.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente va affermata la legittimazione ad agire nel presente giudizio del Notaio ricorrente, poiché lo stesso è il soggetto tenuto a versare l'imposta principale di registro, ai sensi degli art. 10 e 57 TUIR e quindi ha interesse ad impugnare un provvedimento che riguarda l'imposta principale e che incide direttamente nella sua sfera giuridica.

Identico interesse hanno anche le parti che sono tenute in rivalsa del notaio a pagare la medesima imposta, ma la circostanza che l'avviso di accertamento è stato notificato solo al notaio, a maggior ragione legittima quest'ultimo ad impugnare il provvedimento.

Quanto all'applicazione dell'imposta sulle donazioni agli atti costitutivi di trust, va rilevato che la norma di cui all'art. 2 L. 286/06 commi da 47 a 49 non menziona espressamente tale tipologia di atti, pertanto solo se gli stessi dovessero costituire dei vincoli di destinazione, rientrerebbero nella previsione normativa.

L'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va quindi valutata caso per caso, a seconda della natura del negozio e degli effetti che lo stesso produce.

IL CASO.it

Nel caso in esame il trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, ed al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, pertanto non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni.

Considerato che le circolari ministeriali vincolano gli uffici alla loro applicazione e che la questione ha diversi aspetti interpretativi, appare equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

- OMISSIS -

